



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE PER IL RECUPERO DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI

Art. 2

Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza

Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Versione in vigore dal 6 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti
Estremi	Legge 5 agosto 2026, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-detenzione-domiciliare-per-il-recupero-dei/art-2-definizione-delle-mansioni-dell-ufficio-per-il-processo-presso-i>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it